

Edizione di venerdì 29 aprile 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il passaggio al forfettario è un'estromissione gratuita a regime](#)

di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

[L'Agenzia punta al contraddittorio](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[L'Agenzia obbliga a conservare i prospetti complessi dell'RW](#)

di **Pietro Vitale**

DICHIARAZIONI

[Modifica su come utilizzare il credito con l'integrativa](#)

di **Fabrizio G. Poggiani**

ENTI NON COMMERCIALI

[Quando muore una associazione sportiva](#)

di **Guido Martinelli**

BACHECA

[Agevolazioni 2016 per le assegnazioni ai soci e la trasformazione in società semplice](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il passaggio al forfettario è un'estromissione gratuita a regime

di **Fabio Garrini**

Il titolo è certamente di effetto e non vuole certo essere un invito ad operazioni ardite al limite dell'abuso del diritto, delle quali ciascuno si assumerebbe le responsabilità; l'obiettivo è invece quello di segnalare come la posizione che l'Agenzia ha recentemente assunto nella **circolare 10/E del 4 aprile 2016**, in tema di tassazione delle **plusvalenze** nell'ambito del regime forfettario, presenta una **falla che rischia di sottrarre a tassazione forti imponibili**.

Le plusvalenza nel regime forfettario

Il tema che occorre focalizzare è quello relativo alla tassazione o meno di eventuali **plusvalenze** conseguite da un contribuente che decide di optare per il regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014 e, più recentemente, "rilanciato" dalla L. 208/2015.

Come noto si tratta di un regime basato sulla **forfettizzazione dei costi**, applicando determinati coefficienti di redditività ai ricavi/compensi incassati.

Le regole applicative del regime agevolato sono state commentate dall'Agenzia nella circolare 10/E/2016, riservando al tema delle **conseguenze reddituali provenienti dalla cessione di un bene strumentale** un passaggio stringato nel paragrafo 4.3.1, di cui si riporta il testo: *"Il comma 64 richiamato al precedente paragrafo non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze – la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni dall'articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007.*

*La mutata lettera della norma, in un'ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime **non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario**. Inoltre, non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze sia attive che passive".*

Viene quindi precisata una completa **irrelevanza delle plus e delle minus** conseguite nell'ambito del regime forfettario, applicabile (e questo è il punto cruciale) anche ai beni acquistati prima dell'accesso al regime, quando questi fossero ceduti in costanza dello stesso. La posizione è certamente in linea con il testo normativo (che appunto non regola detta fattispecie reddituale), ma **lascia sorpresi** come l'Agenzia non abbia posto una previsione di tutela delle ragioni erariali, **trascurando ogni ipotesi di differenziazione del trattamento dei**

beni acquistati prima di entrare nel regime.

Forse non si è sentita questa esigenza in conseguenza del fatto che detti contribuenti, ai sensi della lett. c) dell'articolo 54 L. 190/2014, sono obbligati ad avere una **quantità limitata di beni strumentali** (non più di € 20.000), e quindi anche i plusvalori in sede di cessione risulterebbero conseguentemente modesti.

D'altro canto, non va dimenticato che in tale *plafond* **non vanno computati gli immobili**, con la conseguenza che un contribuente che accede al regime potrebbe portare con sé anche un ingente patrimonio immobiliare incluso nel perimetro dell'impresa.

Il forfettario con gli immobili

Si pensi al caso di una **ditta individuale che possiede uno o più immobili pressoché completamente ammortizzati** (il laboratorio della ditta artigiana, il negozio del commerciante, ecc.): se questo contribuente si trovasse nella condizione di **cessare l'attività** dovrebbe necessariamente rilevare la plusvalenza derivante dalla cessione a terzi (o dall'autoconsumo, in quanto ipotesi fiscalmente assimilabile) dell'immobile. Se questi invece dovesse rispettare i parametri per accedere al regime forfettario e **successivamente** provvedesse a **cedere o estromettere l'immobile non dovrebbe rilevare alcuna plusvalenza**.

Evidentemente si tratta di una situazione che potrebbe essere oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria in applicazione dell'articolo 10-*bis* L. 212/2000, nel caso in cui non vi fossero ragioni economiche **non marginali** da giustificare l'operazione.

Ma a qualche imprenditore, in procinto di cessare l'attività, potrebbe venire l'idea di **continuare l'attività a "regime ridotto"** ancora per qualche tempo, al fine di poter, prima, scendere entro i parametri necessari all'accesso del regime (ridurre i ricavi, liberarsi di parte dei beni strumentali mobili, licenziare eventuali dipendenti, ecc), per poi accedervi e, successivamente, alienare l'immobile. Una pianificazione di medio termine che verrebbe **ricompensata dall'esonero da tassazione** di plusvalenze che in alcuni casi potrebbero essere ingenti.

Peraltro, l'aspetto maggiormente paradossale, risiede nel fatto che tale beneficio indiretto del regime forfettario risulta avere un **perimetro di applicazione addirittura maggiore rispetto all'istituto dell'estromissione agevolata** previsto dalla L. 208/2015, istituto che risulta applicabile solo ai fabbricati strumentali (per natura o per destinazione); l'esonero da plusvalenza nel regime forfettario riguarda, invece, **ogni bene**, quindi, ad esempio, anche i fabbricati patrimonio.

Credo che tutti condivideranno come tale beneficio implicito del passaggio al regime forfettario sia privo di una qualunque *ratio*, ma quello descritto è **l'innegabile esito della formulazione letterale della norma e della posizione interpretativa** espressa nella circolare 10/E/2016.

ACCERTAMENTO

L'Agenzia punta al contraddittorio

di **Alessandro Bonuzzi**

L'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate sarà sempre più incentrata sul **contraddittorio preventivo** da considerare come un **momento significativamente importante del procedimento** e non un mero adempimento formale.

È quanto emerge dalla **circolare n. 16/E/2016** di ieri recante gli **indirizzi operativi** di prevenzione e contrasto dell'evasione 2016 del Fisco.

Le intenzioni contenute nel documento sono **apprezzabili** e devono essere accolte con assoluto favore. È maturata la consapevolezza da parte dell'Amministrazione finanziaria della necessità di un **cambio di passo** affinché i cittadini percepiscano la correttezza e la proporzionalità del suo operato.

Preliminarmente, la circolare **invita** i funzionari, oltre che al rispetto delle regole, anche a preoccuparsi di **porsi nel modo giusto** verso l'interlocutore, garantendo attenzione, rispetto e un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti. Il rapporto tra Fisco e contribuente deve essere sempre di più basato sulla fiducia, sulla **trasparenza** e sulla semplificazione. Infatti, l'adempimento più **semplice** e certo nelle modalità e nei contenuti agevola la competitività delle imprese e gli investimenti, creando le condizioni per favorire la crescita economica del paese.

In pratica, i funzionari dovrebbero assumere un **approccio** ben lontano dalla mera caccia agli errori dei contribuenti e predisposto alla trasparenza e al dialogo con tutti gli operatori che a vario titolo operano nel campo della fiscalità.

Il documento di prassi in commento fornisce, poi, alcune precisazioni finalizzate a delineare un quadro dei **principali ambiti di attività del 2016**, ossia:

1. svolgimento della **ordinaria attività di prevenzione e contrasto**, ivi inclusa la gestione delle richieste di **voluntary disclosure** ed il presidio del territorio;
2. coordinamento con altri enti;
3. contrasto ai fenomeni di frode ed agli **illeciti fiscali internazionali**;
4. implementazione dell'**adempimento spontaneo**;
5. attuazione del programma di **cooperative compliance**;
6. attuazione dei nuovi accordi di **ruling internazionale** e gestione delle richieste di **patent box**.

Con particolare riferimento all'ordinaria attività di prevenzione, meritevole di analisi poiché riguarda tutti i contribuenti, viene evidenziato che la selezione dei soggetti da accertare dovrà avvenire coniugando il principio di equità con quello di **proficuità** dell'azione amministrativa.

Inoltre, il controllo dovrà essere finalizzato alla definizione della pretesa tributaria, garantendo l'**effettiva partecipazione** del contribuente al procedimento di accertamento. In quest'ottica il **contraddittorio assume un ruolo centrale**, dovendo, quindi, essere considerato un **momento cruciale** del procedimento accertativo e non una mera formalità.

Il contraddittorio preventivo, infatti, da un lato, rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile, e, dall'altro, **blocca sul nascere recuperi non adeguatamente supportati e senza fondamento**.

In tal senso, la circolare raccomanda un utilizzo delle **presunzioni** di legge assolutamente ponderato e ragionevole nonché di **evitare ricostruzioni induttive**, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo specifico del contribuente e con la sua attività.

Queste raccomandazioni dovranno valere specialmente per gli **accertamenti immobiliari** in materia di imposte indirette. Al riguardo, viene sottolineato che le quotazioni OMI rappresentano solo il dato iniziale per l'individuazione del valore venale in comune commercio; pertanto, esse devono essere necessariamente integrate con elementi ulteriori. In tal senso, anche per tale settore impositivo, **l'utilizzo del contraddittorio** con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di rettifica **rappresenta una necessità inderogabile**, essendo la modalità istruttoria più valida.

Da ultimo, in relazione all'implementazione dell'**adempimento spontaneo**, atteso l'ampio raggio d'azione che potrebbe avere, si evidenzia l'intenzione dell'Agenzia di inviare un'**ulteriore "tipologia" di comunicazione di anomalie** rispetto a quelle inviate nel corso del 2015. La nuova **comunicazione unica** è destinata a persone fisiche e imprese individuali, per le quali, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l'altro, a redditi da **locazione immobiliare**, di **lavoro dipendente**, di **partecipazione**, di **capitale**, o a **plusvalenze** di beni relativi all'impresa.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'Agenzia obbliga a conservare i prospetti complessi dell'RW

di **Pietro Vitale**

Come riportato in precedenti interventi, l'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 aveva **ammesso una più facile modalità di compilazione dell'RW**.

La **circolare n. 12/E/2016** ha confermato la compilazione semplificata dell'RW in relazione sia al **dossier** titoli estero sia ai **conti correnti** esteri, ma obbliga a conservare il difficoltoso **prospetto** richiesto dalla circolare n. 38/E/2013 con buona pace della sperata semplificazione.

Più in particolare:

1. se l'attività finanziaria detenuta all'estero è riferibile alla detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio) il criterio di compilazione è quello del **valore medio di detenzione**;
2. se l'attività finanziaria detenuta all'estero è riferibile alla detenzione di altre attività finanziarie il criterio di compilazione è quello del **valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione**.

In relazione a tale secondo punto, vengono riportati due esempi di **relazioni finanziarie**; la prima consiste nel possesso di un solo titolo mai venduto e che si è **rivalutato**. In tale ipotesi l'RW dovrebbe essere così compilato (si aggiungono anche delle colonne che espongono il calcolo a regime della sanzione per omessa compilazione dell'RW ex articolo 5 D.L. 167/1990):

Colonna 7 (valore iniziale)	Colonna 8 (valore finale)	Colonna 10 (giorni)	Valore finale medio ponderato per i giorni di possesso	Sanzione ponderata ai giorni x RW 3%
1.000.000	1.100.000	365	1.100.000	33.000

Nel secondo esempio di relazione finanziaria si suppone invece che lo stesso capitale è oggetto di **disinvestimento e reinvestimento** in un singolo titolo alla fine di ciascun mese il che porta alla compilazione del quadro RW in tale modo (si aggiungono anche delle colonne che espongono il calcolo della sanzione per omessa compilazione dell'RW ex articolo 5 D.L. 167/1990):

	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 10	Valore finale medio ponderato per i	Sanzione ponderata ai

	(valore iniziale)	(valore finale)	(giorni)	giorni di possesso	giorni x RW 3%
	1.000.000	1.015.323	31	86.233	2.587
	1.015.323	1.030.647	28	79.063	2.372
	1.030.647	1.045.970	31	88.836	2.665
	1.045.970	1.061.293	30	87.230	2.617
	1.061.293	1.076.616	31	91.439	2.743
	1.076.616	1.091.940	30	89.748	2.692
	1.091.940	1.107.263	31	94.042	2.821
	1.107.263	1.122.586	31	95.343	2.860
	1.122.586	1.137.909	30	93.527	2.806
	1.137.909	1.153.233	31	97.946	2.938
	1.153.233	1.168.556	30	96.046	2.881
	1.168.556	1.183.879	31	100.549	3.016
Totali	13.011.336	13.195.215	365	1.100.000	33.000

Come si può notare la sanzione del secondo esempio **coincide** con quella del primo esempio; pertanto, nel caso di **una relazione finanziaria** si può riportare solo il valore iniziale (1.000.000) e il valore finale (1.100.000) nel loro complesso **senza dettagliare le movimentazioni**. Queste ultime dovranno sempre poter essere **ricostruite** con **apposito prospetto** redatto secondo i complessi (in quanto occorre esporre ed analizzare le singole variazioni della relazione) criteri di valorizzazione indicati nella circolare n. 38/E/2013 **da esibire dietro richiesta** dell'Amministrazione finanziaria.

Viene confermato anche l'utilizzo del **codice 14** ossia "*Altre attività estere di natura finanziaria*".

Questa compilazione semplificata (con riporto del solo valore iniziale e finale) **non è invece ammessa nell'ipotesi in cui la relazione finanziaria si sia incrementata per effetto di apporti di capitale o apporto di titoli** (od anche prelievi di capitali o titoli); in tale caso **ad ogni iniezione dovrà corrispondere un nuovo rigo** del quadro RW riportante come valore finale quello immediatamente antecedente l'apporto. Si potrebbe ritenere che i conti correnti e i depositi facenti parte di una unica relazione finanziaria **non dovrebbero essere oggetto di separata indicazione**, ma inglobati nella medesima relazione finanziaria. Ciò però ha dei riflessi non di poco conto, in quanto porterebbe ad assoggettare i conti correnti **all'IVAFE del due per mille** anziché ad imposta fissa di € 34,20.

È evidente dai due esempi che la compilazione di un solo rigo in caso di **dossier** titoli (che non ha subito apporti) porta allo stesso ammontare di sanzione (ma porterebbe anche allo stesso ammontare di IVAFE); pertanto, in entrambi i casi **l'indicazione del solo valore iniziale e finale** (senza le movimentazioni effetto delle vendite e riacquisti ripetute) **non ha alcun impatto**.

Viceversa **per i conti correnti e i libretti di risparmio** viene sempre ammessa l'indicazione del **valore medio di giacenza** ponderato per i giorni di possesso.

DICHIARAZIONI

Modifica su come utilizzare il credito con l'integrativa

di **Fabrizio G. Poggiani**

Il contribuente può presentare una **dichiarazione integrativa** al solo fine di modificare la scelta già fatta con la precedente dichiarazione in merito all'**utilizzo del credito** entro un termine ristretto (120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione), **passando dal mero rimborso all'utilizzo in compensazione**.

La modifica da rimborso a compensazione è prevista dal **nuovo comma 8-ter inserito nell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998** dall'articolo 7, comma 2, lettera i), del D.L. 70/2011 (cosiddetto "Decreto sviluppo").

La norma dispone testualmente che *"le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la **originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**"*.

Per dare attuazione a tale facoltà, è stata introdotta, all'interno del modello Unico, la casella **"Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)"**, che deve essere **barrata** solo in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa che modifica l'originaria scelta di utilizzo del credito da rimborso a compensazione, **a condizione che la somma non sia stata erogata**, anche in parte.

In pratica, **viene concessa una nuova possibilità ai contribuenti che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e dell'Irap richiedendo il rimborso dell'eccedenza**, maturano la convinzione che il credito vantato sia preferibilmente da usare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Per eseguire la modifica, **la dichiarazione originaria deve essere validamente presentata**.

Al riguardo, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni dal termine ordinario di scadenza**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Come detto, è **possibile eseguire la variazione della scelta con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 120 giorni dalla scadenza ordinaria**; quindi, per i soggetti "solari", **entro il 28 gennaio dell'anno successivo** alla presentazione della dichiarazione. Ciò vale anche quando la dichiarazione è presentata tardivamente.

Inoltre, **la modifica prevede esclusivamente il passaggio dal rimborso alla compensazione e non viceversa.**

Ai fini dell'”integrazione” del modello Unico, è **necessario modificare la dichiarazione originaria, barrando la casella specifica inserita nel frontespizio e, successivamente, creare il file telematico**, procedendo nell'invio, con la relativa e ben nota procedura.

Se la dichiarazione integrativa, oltre alla modifica ex comma 8-ter, contiene anche la correzione di errori e/o omissioni, non deve essere barrata la casella specifica (quella relativa al comma 8-ter), ma deve essere barrata la casella “*Dichiarazione integrativa a favore*” ovvero “*Dichiarazione integrativa*” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che la nuova disciplina sanzionatoria, in vigore dallo scorso 1° gennaio, tiene conto degli atteggiamenti più o meno fraudolenti del contribuente; in tal senso, stabilisce che:

- **nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;**
- **diversamente, la sanzione va dal 100% al 200% nel caso – “più grave” – di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute;** in questa ipotesi, per il contribuente è preclusa anche la possibilità di definire la propria posizione in maniera agevolata.

ENTI NON COMMERCIALI

Quando muore una associazione sportiva

di **Guido Martinelli**

La **Commissione Tributaria Regionale Toscana – sezione XXIX -**, con la sentenza **28 maggio 2015 n. 992**, entra nel merito sul “quando” possa considerarsi definitivamente **cessata la vita di una associazione** e, di conseguenza, se possa ritenersi in qualche modo applicabile l'articolo 2495 del codice civile.

Il Giudicante di secondo grado ha ritenuto che l'estinzione dell'associazione non sia conseguenza diretta ed immediata dello scioglimento e della cancellazione, ma che **l'ente resta in vita fin tanto che non siano definiti i rapporti pendenti e soddisfatti i crediti, non operando la disciplina societaria in materia di cancellazione dal registro delle imprese.**

Esaminiamo la fattispecie concreta. Il legale rappresentante di una **associazione sportiva** impugnava un avviso di accertamento della Agenzia delle entrate ai fini Iva, Ires e Irap.

La ricorrente, fra gli altri, contestava che l'avviso era stato notificato alla associazione dopo la sua avvenuta cancellazione cui sarebbe conseguita *ipso facto* la sua estinzione. La Commissione Tributaria Provinciale, rigettate le altre eccezioni, accoglieva il ricorso ritenendo infondata la pretesa fiscale in quanto rivolta contro una associazione sportiva dilettantistica che, pur in mancanza di un adeguamento dello statuto, **non perdeva i requisiti per fruire delle agevolazioni.**

L'ufficio proponeva appello avverso la sentenza contestando vari punti e chiedendone l'annullamento.

Si costituiva l'appellata contribuente che eccepiva la nullità dell'appello in quanto notificato a società inesistente e ribadiva tutte le eccezioni in ordine ai vizi della notifica dell'avviso di accertamento e le contestazioni sul merito.

Nel caso di scioglimento della associazione, precisava il Collegio richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, **non opera l'articolo 2945 cod. civ.**, ma l'associazione **sopravvive** fino a quando non sono stati definiti tutti i rapporti giuridici senza distinzione tra soggetti comuni e fisco.

Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione che **rimangono in carica**, anche in regime di *prorogatio*, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione.

Da ciò il Giudice di appello faceva conseguire la **caducazione** delle relative eccezioni poste dalla associazione contribuente sia in riferimento alla possibilità di agire nei confronti della società che con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento e degli atti processuali.

Appare pertanto definito che, per le associazioni sportive, **l'eventuale cancellazione dal registro Coni delle associazioni sportive dilettantistiche non potrà avere mai gli effetti portati, ad esempio, dalla cancellazione dal registro delle imprese di una società "ordinaria".**

Ma la procedura di liquidazione ci induce ad iniziare ad affrontare un altro tema assai poco dibattuto fino ad oggi. Ossia **quale sia la natura della devoluzione dei beni che obbligatoriamente devono essere destinati a attività sportive che residuassero al termine della procedura di liquidazione.**

Partiamo da una considerazione banale. Appare esserci un obbligo (la devoluzione ai fini sportivi dei beni residui), ma non viene indicata l'**autorità preposta al controllo** di questo obbligo e, soprattutto, quale sia la **sanzione** derivante dal mancato rispetto di questo vincolo. È chiaro quali potrebbero essere le conseguenze se ci fosse una destinazione egoistica, molto meno chiaro appare cosa potrebbe accadere se una sportiva decidesse di conferire i propri beni ad associazione che operi in altre realtà del terzo settore.

È appena il caso di ricordare che eventuali beni che venissero ceduti dalla associazione sportiva prima del definitivo scioglimento dovranno essere ceduti necessariamente a **valori di mercato** al fine di evitare eventuali "accuse" di distribuzione indiretta di utili.

Ma quale sarà la qualificazione giuridica di questa "*datio*". Non potrà che essere intesa come una **donazione** e, come tale, soggetta alle previsioni di cui al **D.Lgs. N. 346/1990**. Nel caso in cui residuassero valori in numerario si ricorda la necessità del rispetto della disciplina sull'**antiriciclaggio**.

Va evidenziato, in conclusione, che l'imposta non si applica sui beni di modico valore e che potrebbe trovare applicazione, nel caso in esame, l'**esenzione** prevista dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 346/1990.

Ai sensi del successivo articolo 5, poi, appare necessario ricordare che il soggetto passivo dell'imposta sulle donazioni è, in ogni caso, il **donatario**. L'atto di devoluzione del patrimonio da parte dell'ente che perde la qualifica agevolata può quindi dirsi il **documento "di chiusura"** della sua attività, senza che ulteriori adempimenti siano dovuti.

BACHECA

Agevolazioni 2016 per le assegnazioni ai soci e la trasformazione in società semplice

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

[Il seminario](#) intende approfondire le diverse problematiche che possono sorgere dall'operazione di assegnazione agevolata, istituto introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016. Al riguardo, i risvolti principali sono senz'altro quelli di natura fiscale, sia con riferimento alle conseguenze impositive a carico della società, sia per quanto riguarda la tassazione in capo ai soci assegnatari. È altresì prevista la trattazione dell'altra operazione agevolata contenuta sempre nella L. 208/2015, ossia la trasformazione da società commerciale in società semplice, la quale, ancorché per certi versi simile rispetto all'assegnazione, presenta delle peculiarità in ambito fiscale tutte sue.

PROGRAMMA

- ATTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI AI SOCI
- IMPOSIZIONE SULL'ASSEGNATARIO
- LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

SEDI E DATE

Bologna – ZanHotel Europa – 15/06/2016

Firenze – Hotel Embassy – 17/06/2016

Milano – Hotel Michelangelo – 15/06/2016

Padova – Four Points by Sheraton Padova – 14/06/2016

Treviso – BHR Treviso Hotel – 16/06/2016

Verona – DB Hotel – 14/06/2016

CORPO DOCENTE

Roberto Bianchi – Dottore commercialista